

LA PROVINCIA

GIORNALE DEGLI INTERESSI CIVILI, ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI
DELL'ISTRIA.

Esce il 1 ed il 16 d'ogni mese.

ASSOCIAZIONE per un anno f. ni 5; semestre e quadrimestre in proporzione. — Gli abbonamenti si ricevono presso la Redazione.

Articoli comunicati d'interesse generale si stampano gratuitamente; gli altri, e nell'ottava pagina soltanto, a soldi 5 per linea. — Lettere e denaro franco alla Redazione. — Pagamenti anticipati.

LA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

Intorno a questa provvidissima istituzione, che tanto onora la città di Venezia e tutte le provincie venete, le quali concorsero a formarla, il nostro giornale, si è già occupato altra volta, dimostrando, com'essa apra un fruttuosissimo campo di studii superiori nelle scienze commerciali anche ai nostri comprovinciali. La vicinanza di Venezia, la secolare nostra familiarità con essa, e l'estrema importanza di allargare la coltura anche per le classi commercianti sono certamente buoni argomenti per noi a sperare, che anche qualche famiglia istriana penserà di mandare i propri figli alla scuola di cui parliamo.

Ed è per questa fiducia che crediamo opportuno di riferire qui brevemente il programma degli studii per l'anno 1869-70, approvato dal governo italiano con decreto ministeriale del 5 ottobre corr.

Il corso normale fu protratto da due a tre anni, e le materie di studio vennero così distribuite.

Nel primo anno s'insegneranno:

a. *Istituzioni di commercio*, con ispiegazione dell'indole di tutte le operazioni, che costituiscono il commercio, del modo di eseguirle e dei sociali istituti che servono ad ajutarlo;

b. *Elementi di scienze naturali*, diretti a servire d'introduzione allo studio della merceologia;

c. *Aritmetica superiore*, ossia teoria ed applicazione delle progressioni e dei logaritmi, teoria e pratica del regolo calcolatore;

d. *Diritto civile*: principj fondamentali del diritto in genere e del diritto civile, principalmente per servire d'introduzione al diritto commerciale;

e. *Computisteria mercantile a partita doppia*: *Lettere italiane*, con particolari lezioni su biografie, viaggi e scoperte attinenti al commercio;

f. *Geografia commerciale*, con descrizione delle piazze di commercio e dei paesi di cui fan parte.

A questi insegnamenti si aggiungono ancora quelli della lingua francese e tedesca, nonchè della calligrafia.

Nel secondo anno continuerà l'istruzione nella geografia commerciale, nelle lettere italiane e nella lingua tedesca.

Sarà poi prestato ancora l'insegnamento nel diritto commerciale, nella pratica commerciale, nell'economia commerciale, nel calcolo mercantile, nella merceologia e nella lingua inglese.

Nel terzo anno si darà il compimento dei corsi di merceologia, diritto commerciale e industriale, lettere italiane, economia commerciale, lingua tedesca ed inglese, e si aggiungerà un corso di diritto internazionale pubblico, altro di storia del commercio, ed un terzo di statistica commerciale.

Nella scuola superiore di commercio saranno dati inoltre dei corsi liberi e gratuiti di lingue orientali moderne, cioè dell'araba, della turca, della persiana e della greca.

Per essere ammessi al corso normale occorre avere riportato il diploma di licenza o dagli istituti tecnici-liceali o dai licei, ovvero sottoporsi ad un esame di ammissione sui primi elementi della computisteria, sui principj di logica, sull'aritmetica e sull'algebra, sulla storia e geografia, e sulle lingue italiana e francese.

Per quest'anno ancora è annesso al corso normale un corso preparatorio, il quale ha per iscopo di apparecchiare gli alunni a sostenere l'anzidetto esame di ammissione pel venturo anno 1870-71.

La scuola superiore di commercio di Venezia ha già ottenuto nel decorso anno risultati veramente confortevoli, e non è quindi a dubitare ch'essa salirà sempre più in credito, e come è ricercata dagli studiosi delle provincie venete e d'altre parti del regno.

d'Italia, lo sarà pure dai paesi italiani dell'Adriatico, che debbono congiungersi anche ai progressi scientifici della loro nazione.

N. O.

L'ESPOSIZIONE INDUSTRIALE DI MURANO.

I.

L'arte musiva.

L'arte del mosaico fa bella mostra di se anche in questa esposizione muranese, e dacchè i progressi ne sono notevoli, si vorrà indulgere all'amore del paese e permetterci di farne particolare disamina.

Il mosaico ripiglia a Venezia ed a Murano quell'alto ufficio a cui è predestinato: lo vedemmo fatto di civiltà anco nei tempi remoti, ma ora soltanto egli risponde alle tendenze della religione dell'arte e dell'industrie l'una colle altre associate.

La storia ne addita le gloriose fasi che dovrebbe attraversare ed ora si avrà ad aggiungerne un'altra e di grande levatura, per chi ponga mente a quelli che in Germania si dicono i grandi *momenti* del bello.

Nell'antichità, nel medio evo e all'epoca moderna lo vediamo manifestarsi con nuovi caratteri: sorvola sull'accasciata società romana e si ispira alla vita ascetica a perdere le brutture del sensualismo pagano: congiunge l'età di mezzo coll'epoca moderna, piegandosi a tutti i bisogni della vita comune e all'imperiosa volontà dell'industria. Infiamma la potenza creatrice di Giotto e di Ghirlandajo, allietta Raffaello, Tiziano e Paolo Veronese: tenta di emanciparsi dal servilismo nell'arte, e toglie dall'oblio i grandi fatti delle generazioni trascorse. Nel medio evo è l'arte di decorazione, ma il pensiero dei mosaicisti è rivolto quasi sempre a fare una pittura eterna nelle pareti e nelle volte dei tempi.

Nell'epoca nostra non possiamo dire che egli ha raggiunto una perfezione? dai pavimenti di stanze, alle decorazioni di pareti e di soffitti, dal ritratto degli uomini grandi nei musei, nei cimiteri, dall'armi gentilizie alle iscrizioni, non c'è parte dell'industria alla quale non possa fornire un aiuto.

Il mosaico veneziano è altra cosa di quello di Roma: noi abbiamo un grande stabilimento il quale espone i maravigliosi prodotti che qui si veggono e fabbricatori singoli lavorano in proporzioni modeste: Roma più fortunata ha di 14 a 15 fabbriche, e il grande stabilimento della Basilica Vaticana ha un migliajo di operai occupati: e il valore totale dei prodotti ascende incirca ad un milione. A Venezia per opera del Rali e del Salviati l'arte ritornò all'antico splendore, e quest'ultimo poté costituire la grande Società che tanto ci onora, e a cui artefici romani posero mano anche sulle prime.

II.

Roma e Venezia danno segni di fratellevoli accordi e artefici romani in uno a veneziani lavorano fra di noi.

Un giorno Roma mancava di certe materie prime per lavorare e la Repubblica seppe fornirglielle e il

papa scriveva al nuncio pontificio e questi impetrava dagli inquisitori delle arti che le officine di Murano uniche nel saper formare una pasta vitrea colorata in subito ne dessero una quantità necessaria alle fabbriche di mosaici in Roma. Ora dalla città eterna artefici di molto valore eseguirono nel ricordato stabilimento opere lodatissime ed altri nostri concittadini li emularono nell'opera di genio.

Qui vedrete l'altare di Taddei Luigi romano e i lavori dello stabilimento Salviati, di cui vi ho favellato e altre molte cose. Permettete che ve ne faccio una breve descrizione.

III.

L'altare è di stile barocco, ma va encomiato per la finita ed accurata esecuzione nella parte che risguarda il mosaico e l'ornato. Si lodò la figura dell'angelo, ma non quelle fila di mosaici che intersecano i canaletti delle colonne. Al Taddei, il quale con molto buon gusto applicava ne' vezzi muliebri di avventurine le smaltature nello stile egizio pompeiano e romano, sarebbe opportuno consiglio di chi lo sospingesse a seguire le libere manifestazioni del genio ed i migliori originali, ritraendolo dalla soverchia affezione che dimostra per uno stile che non risponde al vero sentimento dell'arte. La correttezza del disegno ed il buon gusto nell'arte gli meritavano una ricompensa.

Nello stabilimento Salviati si manifestano e cotesli ed altri pregi di guisa che poche mende si ritrovano nei lavori esposti e molte cose devono essere commendate. Le miglurie vi sono continue, oculte e pratiche, gli artefici accolti appartengono alla eletta dell'arte e i tecnici offrono le tinte che meglio rispondono alle esigenze dell'industria.

Prof. A. E.

DEL RIORDINAMENTO DEI LIBRI PUBBLICI.

(vedi N. 20).

PROGETTO (*) DI ORDINANZA IMPERIALE

ADOTTATO DALL'APPELLO LOMBARDO

sul modo di trasferire la proprietà degli immobili nel Regno Lombardo-Veneto e di costituirne i vincoli reali.

II.

Volendosi provvedere ai difetti del metodo tenuto provvisoriamente in vigore nel Regno Lombardo-Veneto per l'acquisto dei diritti reali sugli immobili, ed essendosi riconosciuto che al sistema d'intavolazione vigenti nei domini tedeschi potrebbe con opportune modificazioni equipararsi nel suo complesso l'ordinamento d'inscrizioni che sussiste presso gli Uffici ipotecari e censuari del Regno medesimo, si è perciò trovato di adottare le seguenti disposizioni:

§ 1. La traslazione della proprietà degli immobili per atti

(*) Lo conoscevamo da una traduzione che ne avea fatto anni or sono la gazzetta notarile di Vienna, ed oggi ne abbiamo una copia dell'originale italiano alla squisita cortesia del signor Leone Roncalli, redattore di quel pregevole giornale.

tra vivi sia a titolo gratuito od oneroso, dovrà in avvenire stipularsi con documento pubblico notarile, ovvero con giudiziale Convenzione, o mediante atto assunto da un pubblico Ufficio per conto ed interesse dell'Amministrazione dello Stato o dei Corpi morali soggetti alla sua tutela.

§ 2. La traslazione della proprietà immobiliare, tanto che segua per atto tra vivi, quanto per eredità o per legato, od in forza di sentenza di Giudice, si avrà d'ora innanzi come efficace in confronto dei terzi soltanto coll'iscrizione da eseguirsi agli Uffici del Censo in base alle discipline per essi prescritte e particolarmente in base al Regolamento 12 luglio 1858 che sarà da ritenersi applicabile anche ai territori dell'antico Censo milanese, quindi anche al mantovano in quanto alle discipline medesime.

§ 3. Tale iscrizione avrà, dal giorno in cui viene eseguita, gli effetti attribuiti dal Codice Civile alla tradizione della proprietà. Anche il possesso legale risulterà giustificato dalla corrispondente iscrizione nei registri medesimi per tutti gli effetti di legge. Il termine però statuito per l'usucapione si dichiara esteso al periodo di 10 anni da computarsi per gli assenti, pei minori ed interdetti a norma dei §§ 1475, 1494 del Cod. Civ. e da prolungarsi ad anni 20 pel Fisco e pei Corpi morali contemplati dai §§ 1472, 1473, 1485.

§ 4. All'oggetto che l'iscrizione ai Registri Censuari possa seguire con ogni esattezza, dovranno per l'avvenire in tutti gli atti contenenti traslazione di proprietà immobiliare, essere designati gli stabili coi rispettivi numeri di mappa, ciò che dovrà farsi altresì nei decreti, e nelle sentenze pronunciate dai Giudizi portanti l'effetto medesimo.

Anche nei decreti d'aggiudicazione di eredità nel cui compendio si trovino beni immobili dovranno questi essere esattamente indicati coi numeri di mappa o nel contesto del decreto, o con riferimento a certificato censuario da prodursi dall'erede od eredi, che verrà allegato al decreto come parte integrante di esso.

In caso poi che altri degli stabili di compendio dell'eredità siano stati disposti per legato, dovrà nel decreto di aggiudicazione dell'eredità farsene espressa menzione col cenno della persona o persone cui furono legati gli stabili stessi, identificandoli coi numeri di mappa.

§ 5. Continueranno ad iscriversi nei Registri Censuari i livelli, i censi fondiari o diritti di superficie (§ 1147 Cod. Civ.) le locazioni ereditarie o perpetue e dal giorno dell'iscrizione si riterrà acquistato il diritto reale verso i terzi.

Sarà però obbligatoria la iscrizione tanto del direttario quanto dell'utilista o livellasio, del locatore del conduttore ereditario o perpetuo, e così pure del proprietario di stabile soggetto ad usufrutto e dell'usufruttuario, del beneficiario e del beneficiato, in modo che gli uni e gli altri risultino dalle relative partite, e figurino i nomi di tutti nel Registro dei possessori.

§ 6. Continueranno ad iscriversi i vincoli di feudo, come trovasi prescritto, e quelli di fidecommesso o di sostituzione fidecommissaria, come vien praticato mediante annotazione accessoria all'intestazione principale del proprietario.

§ 7. I vincoli di reversibilità imposti con atti tra vivi o di ultima volontà per la restituzione o devoluzione della proprietà di un fondo al verificarsi di una determinata condizione saranno pure da iscriversi nei Registri medesimi come s'iscrivono i vincoli feudali e fidecommissari.

§ 8. Continuerà ad iscriversi nei detti Registri a sensi

dell'art. 12 del Regolamento Censuario 12 luglio 1858, chi acquista sotto condizione sospensiva, come l'acquirente cui è dato il possesso, con patto che la cosa venduta non passerà in suo dominio se non dopo pagato il prezzo, ed il deliberatario ad asta giudiziale non ancora munito del decreto di aggiudicazione, ma in tali casi dovrà alla relativa partita d'intestazione aggiungere si in termini succinti l'indicazione della condizione cui è alligato nella ditta intestata il diritto di proprietà.

§ 9. Continuerà parimenti la intestazione transitoria o temporaria ammessa dai Regolamenti del Censo per le eredità giacenti e pei concorsi dei creditori in pendenza della definizione degli atti relativi.

§ 10. Viene derogata la disposizione del § 15 del Regolamento 12 luglio 1858 che ammette la intestazione di persona da dichiararsi non dovendo aver luogo intestazione se non della determinata persona a cui effettivamente è trasferita la proprietà.

§ 11. La disposizione del § 4 di esso Regolamento, che ordina la intestazione cumulativa di più possessori pro indiviso, viene modificata in ciò che vi si debba sempre aggiungere la indicazione della quota astratta ossia della porzione aliquota di ciascuno degl'intestati.

§ 12. I registri Censuari si dichiarano assolutamente pubblici nel senso che rimarrà facoltativo a chiunque di averne ispezione e copia, e saranno d'ora innanzi denominati Registri del Censo e della proprietà immobiliare.

§ 13. Non ha luogo iscrizione delle servitù prediali, e quindi l'acquisto del diritto reale delle servitù medesime, continuerà ad effettuarsi col titolo congiunto all'uso od esercizio.

§ 14. Non ha luogo del pari l'iscrizione dei patti di ricupera, rivendita o di prelazione; essi poi non saranno efficaci contro i terzi se non in quanto venissero stipulati nell'atto traslativo della proprietà.

§ 15. Dal giorno dell'attivazione della presente legge potrà aver luogo, nella concorrenza degli estremi del § 458 Cod. Civ., la prenotazione della proprietà nei Registri del Censo e della proprietà immobiliare per gli effetti di detto § e sotto le condizioni portate dal successivo § 459.

Le istanze dirette ad ottenere la prenotazione della proprietà dovranno essere prodotte al Giudizio reale competente, il quale, in caso di ammissione, dovrà esprimere nel decreto che viene rimessa la parte a rivolgersi all'i. r. Commissariato Distrettuale presso cui trovansi i relativi Libri Censuari per la corrispondente iscrizione condizionata. Contro tale decreto è aperta l'ordinaria via del ricorso.

§ 16. La prenotazione di azioni creditorie avrà luogo soltanto nei limiti segnati dal § 453 del Codice Civile dichiarandosi posta fuori di vigore la Notificazione Governativa 28 aprile 1824.

§ 17. Anche per la costituzione della ipoteca sarà d'ora innanzi necessario che il fondo assoggettato a pegno venga descritto coi numeri di mappa (§ 4) non dovendosi ammettere dagli Uffici Ipotecari iscrizione qualsiasi che non abbia per base la identificazione censuaria dell'immobile. Parimenti le rinnovazioni delle ipoteche dovranno contenere la demarcazione dei numeri stessi siccome corrispondenti agl'immobili che fossero altrimenti descritti nelle note di iscrizione.

§ 18. La rinnovazione delle ipoteche dovrà sempre avvenire in confronto del possessore quando l'immobile sia passato in dominio di altri. Come possessore sarà da ritenersi

per l'effetto della rinnovazione dell'ipoteca quello che come tale si trova intestato nei Registri Censuari da tre mesi.

§ 19. Chiunque abbia trascurato di ottenere la voltura di estimo in corrispondenza all'acquisto fatto della proprietà viene eccitato a ricercarne il trasporto entro sei mesi. Restando fermo l'effetto della multa che fosse incorsa nei rapporti censuari, si ricorda che chiunque non sia iscritto regolarmente non potrà efficacemente trasferire la proprietà se non ottiene prima la intestazione in suo nome.

§ 20. Entro un anno dalla pubblicazione della presente Legge dovranno rettificarsi e completarsi le iscrizioni contemplate dai §§ 5, 8 e 10 a cura degli interessati. Decorso inutilmente il detto termine si promuoveranno d'Ufficio le occorrenti notificazioni e finchè queste non siano avvenute, dovranno i Commissari Distrettuali nel rilascio di Certificati riguardanti le relative partite, far cenno delle pendenti rettificazioni. Nell'egual termine sarà da promuoversi da chi si creda danneggiato la emenda di errori che fossero avvenuti nelle intestazioni ed alla quale, si potesse far luogo in via d'Ufficio e coll'assenso degli interessati, salvo a rimettere questi alla competente sede di giudizio civile in caso di contestazione.

§ 21. Non ha applicazione al Regno Lombardo-Veneto la regola stabilita dal § 469 del Cod. Civ., per la quale la ipoteca iscritta non cessa fuorchè colla sua cancellazione sebbene il credito sia stato già estinto.

§ 22. Pei contratti di locazione e di conduzione temporaria non ha luogo iscrizione nei libri del Censo e della proprietà immobiliare.

Continuerà invece ad essere in vigore la facoltà accordata colla Sovrana Risoluzione 25 marzo 1841 per l'iscrizione nei Registri Ipotecari dei suddetti contratti all'effetto di assicurare la durata della locazione colla modificazione però che nei Contratti medesimi, oltre l'assenso espresso all'iscrizione ipotecaria, dovrà essere anche quantificata la cifra di eventuale indennizzazione, salvo liquidazione.

SULLA GRAN QUESTIONE DELL'UTILE
SPERABILE NELLE SPECULAZIONI SUI BE STAMI
ED IN PRIMO LUOGO SULLA CONVENIENZA
DELLE MANDRE DI VACCHE.

(Continuazione vedi n. 20.)

Forse taluni troveranno non appieno soddisfacente questa rendita di latte, se si faranno a confrontarla con alcuni ragguagli di giornali o di trattati, i quali si compiacciono di adornare le loro pagine con indicazioni di prodotti che tengono più del meraviglioso che del reale. Ma questi prodigi non reggono alla verifica. Generalmente (si potrebbe fors'anche dir sempre) quelli che parlano delle cose loro, dei prodotti dei loro studii e delle loro cure, si diletano, con amor paterno, a magnificarle. Trattandosi poi di produzione di latte è facilissimo, senza dirle il falso, di indurre in errore la gran massa degli ascoltatori o dei lettori, poco iniziati nelle leggi di progressiva decrescenza della lattazione. Si dirà, p. es. che una vacca dà 15 litri di latte al giorno (ben inteso si trascurava di indicare il peso dell'animale e quello del nutrimento ricevuto; dati necessarissimi per potersi formare un

critério), ma non si soggiunge che questa quantità non dura che per poche settimane; che dopo sei o sette mesi si riduce a 5 o 6 litri; e che prima di un nuovo parto la vacca sta asciutta un mese e mezzo o due, e qualche volta anche tre; cosicchè la media sui 365 giorni dell'anno non oltrepassa i 5 litri o poco più. Persino certi possessori di mandre ignorano questi dati dell'esperienza, non accorgendosi di quanta importanza sia lo studio di queste particolarità, che tanta influenza hanno sull'esito della loro industria, e considerando queste cognizioni come di spettanza speciale del mandriano. Questi sono per l'appunto quelli, presso i quali la mandra si bilancia con iscapito.

Gli scrittori i quali per lo più (parlo di scrittori di cose agrarie) trattano di cose che non hanno praticate, poichè chi pratica poco scrive, contribuiscono anch'essi a mantenere l'oscurità, tralasciando dettagli, che non conoscono e che pure sono talvolta i più necessari all'intelligenza delle cose. In un giornale agrario francese, degno d'altronde della grande riputazione che gode, descrivendo recentemente le varie razze bovine francesi che abbellivano l'esposizione universale di Parigi del 1856, leggesi in proposito delle vacche della razza di Salers: *ve ne sono di due stature diverse, quelle più alte danno in media da 16 a 18 litri di latte al giorno, e le più piccole ne danno da 12 a 14; parlando poi della razza di Aubrac, dicesi: le vacche di questa razza danno da 7 a 12 litri, secondo la loro statura; e così per tutte le altre razze.* Va capire se puoi! Quanto tempo dura questo latte? quale quantità ne daranno le vacche per tutto l'anno? Probabilmente le quantità accennate si ottengono quando le vacche sono fresche di latte; ma se così è bisognerebbe dircelo, ed aggiungere per quanto tempo dura l'abbondanza, in quale proporzione essa decresce e quanto tempo rimangano asciutte le vacche prima di un nuovo parto; le quali cose variano col variare delle razze, e sono indispensabili a conoscersi per apprezzarne il valore. Ciò prova quanto poco lo scrittore conosceva la parte che trattava.

Ho fra le mani uno scritto, destinato alla pubblicità, d'un agronomo distintissimo, benemerito dell'agricoltura di una delle nostre provincie meglio coltivate, pei molti suoi lavori stati pubblicati e pei suoi consigli. Volendo istituire un calcolo preventivo sul reddito di una mandra di vacche in Piemonte, all'uso della quale si trovi una marcita, egli così si esprime: « Una vacca di buona razza svizzera non deve dar « meno da 15 a 20 litri di latte al giorno. Prendo il « numero 17 per media e calcolo sopra dieci mesi « soltanto dell'anno, non tenuto conto del poco latte « che danno nei due mesi prossimi al parto, e così « sopra giorni 286 moltiplicati per 17 si avranno 4862 « litri per ogni vacca, i quali moltiplicati per 60, numero delle vacche componente la mandra, danno un « prodotto totale di litri 291720 all'anno. » Osserverò semplicemente che l'autore d'altronde agronomo di provata capacità, si è fatta una strana illusione sulla produzione del latte, la quale avrebbe dovuto meglio studiare volendo dettare precetti. Se una buona vacca svizzera non deve dar meno di 15 in 20 litri di latte al giorno, e dicesi per 20 se si vuole (1), io ritengo che

(1) Alcune vacche, le migliori della stalla, giungeranno persino a dare 28 ed anche 30 litri al giorno per alcune settimane; ma questa rendita è piuttosto eccezione che regola.

ciò debbasi intendere per un certo periodo dopo il parto, in seguito del qual tempo andrebbe via decrescendo, in guisa tale, che la media sopra 286 giorni di lattazione non salirebbe a più di 9 o 10 litri al giorno; e tenendo pur conto dei giorni in cui la vacca è asciutta per avere la media sopra i 365 giorni dell'anno, non si otterrebbero tutto al più che 7 litri. Se poi vuolsi sostenere che 17 litri sia propriamente la media del latte sopra 286 giorni, ne seguirebbe che ogni vacca, quando fresca, dovrebbe dare almeno da 40 a 45 litri al giorno; e non una sola vacca straordinaria, ma bensì tutte le 60 vacche della mandra; e questo calcolo fu istituito non per una mandra eccezionale, ma per tutte le mandre che avrebbero a loro disposizione una marcita!

In appoggio a questa mia osservazione citerò le parole dell'ingegnere *Luigi Cattaneo* che aveva diligentemente studiata la produzione del latte e la fabbricazione dei formaggi presso le migliori mandre della Lombardia. « Le vacche però onde siano convenienti « nella vista economica e speculativa, devono per la « Lombardia essere matronali, durare per adeguato set- « te anni, produrre un vitello e 53 brente di latte ogni « anno, misura di Milano. » Le 53 brente milanesi equivalgono a 2562 litri, cioè che dà litri 6,82 al giorno (1).

Similmente il conte di *Gourcy*, nel parlare della stupenda mandra del sig. *Guichenet*, presso Bordeaux, dice: Sue vacche, le migliori, giungono a dare « 16 « a 18 litri dopo il parto, ma la media del prodotto « in latte durante i 365 giorni dell'anno, non s'innalza « che a 6 litri (2). »

Il sig. *Boussingault* nella sua classica opera sulla *Economia rurale* (3) dice: « Queste rendite eccessive « non sono infatti che momentanee e sembra esservi « poche stalle nelle quali si abbia occasione di osser- « varle. I nostri vaccai mi hanno spesso parlato di « questa sorta di fenomeni, ma dacchè si misura con « precisione i prodotti della mia latteria, non ho ve- « duto nulla che mi possa far credere alla loro realtà. « Alcune vacche hanno ben reso, durante alcune set- « timane da 15 a 18 litri di latte, ma queste quantità « sono lungi da quelle statemi indicate. »

Potrei aggiungere altri esempi tratti dalle mandre francesi, inglesi, tedesche, olandesi, svizzere, ecc., che confermerebbero l'assurdità di certe relazioni di rendite prodigiose, e la necessità di far conoscere la somma totale del latte prodotto nei dodici mesi dell'anno, se si vuole dare un'idea esatta, precisa della rendita di una vacca (4), del valore di una razza, del

(1) *Il Caseificio*, o la fabbricazione dei formaggi, memoria teorico-pratica di *Luigi Cattaneo*: premiata dall'I. R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, del Regno Lombardo Veneto. Milano 1857, a pag. 36.

(2) *Journal d'agriculture pratique*, 5 décem. 1856, pag. 457.

(3) *Boussingault*. *Economie rurale considérée dans ses rapports avec la chimie, la physique et la météorologie*, 2^e édit. pag. 519.

(4) Si noti ancora non essere un caso tanto raro quello di una vacca che dia, nella forza del latte, 12 in 15 litri al giorno, e che pure sia migliore di un'altra alla quale se ne mungano 15 in 16. La prima può mantenerlo pressochè uguale per alcuni mesi, mentre la seconda può scemarli sensibilmente dopo poche settimane. L'una può conservarsi in latte fino al momento d'un nuovo parto, mentre l'altra può rimanere asciutta due o tre mesi, cosicchè la quantità di latte che dà una vacca fresca di parte non ha gran significato relativamente alla quantità totale che ne può dare durante l'anno intero.

merito delle cure igieniche e di nutrimento appropriato. Ma ciò condurrebbe troppo per le lunghe dovendo io qui esporre i risultamenti economici della mia speculazione. Avrò d'altronde l'opportunità di tornare altra volta sopra questo subbietto sommamente interessante.

Taluno avrà forse trovata meno opportuna questa digressione sulla facoltà lattifera delle vacche e sul modo di esprimersi per essere ad un tempo chiaro ed esatto. Ma essendo mio pensiero di dare la massima possibile utilità ai miei scritti, mi è avviso essere preferibile il peccato per troppa diffusione di parole, anzichè di cadere nel rischio di lasciare nella mente del lettore il desiderio di nozioni non sufficientemente sviluppate per eccessivo amore di concisione. Se sarò riuscito pesante ad alcuni più istruiti nella materia, spero di essermi reso utile ai più dei miei lettori.

Passiamo ora ad indicare la relazione tra il latte ottenuto ed i foraggi consumati.

Il nutrimento è composto di foraggi di varie sorta; o tutti secchi o tutti verdi, o parte secchi o parte verdi secondo la stagione. Durante l'inverno la razione è di foraggio secco, eccetto poche barbabietole; ogni vacca riceve in media 14 chilogr. di foraggio, valutando 5 di barbabietole per 4 di fieno. Il peso medio di ogni vacca era nel 1855 di 540 chilogr. Per questa razione si ebbe

nel 1854 litri 6,66 corrispond. a litri 40,43 p. 100 chil. di foraggio	
nel 1855 « 5,92 » 42,28	
chil. di foraggio	

ma questo nutrimento ha pure contribuito alla formazione del vitello, il cui valore, alla nascita, può essere stimato uguale a quello di 270 litri di latte, cioè che corrisponde a 0,74 di litro per ogni giorno dell'anno. Si è dunque ottenuto:

nel 1854, latte realmente munto, litri 5,66	
equivalente pel vitello » 0,74	
rendita della razione litri 6,40	
nel 1855, latte realmente munto, litri 5,92	
equivalente pel vitello » 0,74	

queste rendite corrispondono:

nel 1854 a 45,71 litri di latte per 100 chilogrammi di foraggio	
nel 1855 a 47,57 » »	
di foraggio	

Ma per far conoscere il vero prodotto finale del mio foraggio, tramutato prima in latte e di poi in burro e formaggio, accennerò che la quantità di latte giornaliera sovraindicata ha dato per ogni vacca, nel 1854 chil. 0,565 tra burro e formaggio, e nel 1855 chilogr. 0,586. Aggiungendovi quella quantità corrispondente a 0,74 di litro di latte, che ho di sopra stabilito come l'equivalente del valore di vitello, avrò il valore di chilogr. 0,658 tra burro e formaggio prodotto giornalmente da ogni vacca nel 1854, e quello di chilogr. 0,651 nel 1855, e ciò per la razione di 14 chilogr. di foraggio, d'onde ho ricavato:

nel 1854, chil. 4,56 tra burro e formaggio p. 100 chil. di foraggio	
nel 1855, » 4,77 » »	
chil. di foraggio.	

(Continua)

E. DI SANBUI.

SOCIETA' AGRARIA ISTRIANA.

CONCORSO A PREMI.

Scritto il parere del Comitato della società agraria istriana la sottoscritta presidenza allo scopo d'impiegare la sovvenzione dello Stato di f. 280 accordata quest'anno all'Istria pel conferimento di premi per bachi e gelsicoltura, apre un concorso di relativi premi con una aggiunta di f. 40 dai fondi sociali.

Vengono pertanto stanziati i seguenti premi:

1. fiorini 80 per accurato allevamento di bachi, e confezionatura di partita estesa di semente nostrana, se non sana affatto, ma che presenti le migliori condizioni di salute.

2. fiorini 60 per lunghi ed accurati studi sulla coltura di bachi e segnatamente sulla confezionatura di semente sana.

3. fiorini 20 per una partita piccola di semente nostrana confezionata con cura e che trovisi relativamente nelle migliori condizioni di salute.

4. fiorini 40 per estesa coltura di gelsi nell'ultimo triennio, che presenti le migliori condizioni.

5. fiorini 20 per lo stesso oggetto.

6. fiorini 30 per coltura non estesa di gelsi, ma in condizioni difficili od in territori dove questa coltura fu introdotta per la prima volta, oppure ove essa è poco estesa.

7. fiorini 20 per lo stesso oggetto.

8. fiorini 30 per un vivajo di gelsi ben tenuto, e che dia piantoni a prezzi relativamente bassi.

9. fiorini 20 per migliore scemenzajo di gelsi.

Questi premi verranno distribuiti in occasione della seconda riunione generale della società agraria a Pisino.

Coloro che ritenessero di poter aspirare a questi premi vorranno presentare le loro domande alla presidenza sino a tutto il giorno 15 di novembre p. v., appoggiandone in qualche modo le asserzioni.

Nello stesso tempo la presidenza invita tanto i comizi agrari della provincia quanto anche i signori membri del Comitato a volere al caso accompagnare le domande dei singoli concorrenti o a farle proposizioni indipendenti ove ritenessero meritevoli di considerazione prestazioni non insinuate.

Rovigno 20 di ottobre 1869.

Come abbiamo annunciato nello scorso numero, rechiamo qui appresso i principali articoli del Progetto d'Associazione di Mutuo Soccorso, i quali siam certi troveranno favore presso i nostri artigiani ed operai, tanto più che sappiamo sì nobile istituzione caldamente appoggiata da egregi patrioti.

CAPITOLO I.

Art. 1.° È costituita una Società, la quale prende il nome di ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI ARTIGIANI, OPERAI E GIORNALIERI DELLA CITTÀ DI CAPODISTRIA. Essa ha per base l'unione e la fratellanza, e per iscopo il mutuo soccorso materiale, intellettuale e morale.

In particolare poi, tende:

a) A soccorrere con quotidiani sussidi i soci che

per ragione di malattia, non sono in grado di attendere alle loro abituali occupazioni.

b) A dare una pensione ai soci che abbiano compiuti i sessant'anni, allorchè ciò sia permesso dalle forze della società, verso norme da stabilirsi in Congresso generale.

c) A sovvenire le famiglie dei soci defunti di un sussidio per le spese funerarie.

d) A fondare magazzini cooperativi ed economici pei soci e loro famiglie, quando il capitale sociale renderà ciò possibile.

e) A favorire l'istruzione dei soci, a procacciare loro lavoro, ed a promuoverne la moralità.

Art. 2.° La Società si compone di soci ORDINARI, e di soci ONORARI. Diconsi ORDINARI, quelli che partecipano a' vantaggi offerti dalla società: ONORARI quelli, che senza diritti ad un sussidio pagano un contributo, oppure rendono alla società qualche distinto servizio con l'opera, con elargizioni in danaro, o con altre benefiche offerte.

CAPITOLO II.

Ammissione dei Soci e loro esclusione.

Art. 3.° Per essere iscritto alla Società, si dovrà farne domanda verbale o scritta al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4.° Sono ammessi soltanto soci maschi, di cui sia notoria la moralità.

Art. 5.° I soci ordinari, ossia ARTIGIANI, OPERAI, GIORNALIERI, devono provare:

a) di non avere meno di 16, nè più di 50 anni;

b) di avere domicilio nel Comune di Capodistria;

c) di esercitare un' arte, un mestiere, un lavoro;

d) di non essere impotenti al lavoro, nè affetti da alcuna malattia organica o cronica.

Art. 6.° Saranno eliminati dalla società que' soci:

a) Che col proprio contegno potessero disonorarla.

b) Che non avessero pagata la tassa d'ammissione, od in una sol volta, o nelle rate stabilite.

c) Che fossero in arretrato di sei contribuzioni settimanali.

Tutti i versamenti anteriori, in quest'ultimo caso, ricadono a beneficio della Società.

CAPITOLO III.

Doveri dei Soci.

Art. 8.° Ogni socio indistintamente, od ordinario, od onorario, è obbligato di pagare una tassa d'ingresso consistente in un fiorino, od in una volta sola, od in quattro rate mensili.

Art. 9.° Ogni socio ordinario deve corrispondere settimanalmente, o soldi 12, o soldi 20, locchè deve dichiarar tosto all'atto dell'immatricolazione, secondo egli aspira ad un più limitato o più largo sussidio, giusta quanto si dirà nel capitolo seguente.

Art. 12.° Il contributo settimanale del socio onorario, non potrà essere minore di soldi 12.

CAPITOLO IV.

Diritti dei Soci.

Art. 14.° Il socio che sia iscritto da ventisei settimane, ha diritto al sussidio di malattia, quando questa sia constatata dai verificatori, e duri più

di due giorni. Dal terzo giorno soltanto il sussidio corre a suo vantaggio.

Art. 15.° Il sussidio è fissato a soldi 60 al giorno per i soci che contribuiscono settimanalmente soldi 12, ed un fiorino per quelli che contribuiscono soldi 20.

Art. 16.° Quando la malattia duri più di tre mesi, nel quarto il sussidio vien diminuito di un terzo, e nei successivi della metà.

Art. 20.° Ogni socio ordinario, compiendo il sessantesimo anno d'età, cessa dall'obbligo di pagare il contributo, ed è in diritto di percepire eventualmente un'annua pensione vitalizia quando ne fosse istituito il fondo relativo, avuto riguardo all'età del socio al momento della sua aggregazione, ed al tributo puntualmente soddisfatto, in ordine ad uno speciale Regolamento in proposito.

Art. 22.° Non saranno pagati sussidi per malattie cagionate da intemperanza nel bere, da risse od acquisite per sregolatezza.

Art. 25.° Alla morte di un socio, la Direzione passerà alla sua famiglia un sussidio di fiorini dodici, o di fiorini venti, a seconda del contributo o minore o maggiore corrisposto settimanalmente dal socio e ne darà notizia ai consoci, invitandoli ad assistere ai funerali del defunto.

CAPITOLO V.

Direzione ed amministrazione della Società

Art. 26.° A rappresentare, dirigere ed amministrare la Società, sono destinati, una Direzione ed un Consiglio.

La Direzione si compone:

- di un presidente,
- di un vice-presidente,
- di un segretario,
- di un cassiere.

Il Consiglio si compone di dodici consiglieri.

Art. 27.° La Direzione ed il consiglio, i quali prestano la loro opera gratuitamente, vengono eletti dai soci, in apposita riunione, a maggioranza di voti, ed a scrutinio segreto.

Art. 31.° Alla carica di consiglieri debbono venir eletti, almeno per una metà artieri ed operai nello stretto senso della parola.

CAPITOLO VI.

Del fondo sociale.

Art. 43.° Il fondo sociale si compone dei versamenti dei soci ordinari, dei doni e legati, della tassa d'ingresso, del contributo de' soci onorari e di ogni altra attività della Società.

Art. 45.° I capitali non potranno investirsi che presso una cassa di risparmio, o nella vicina Trieste, o qui, quando sarà attivata, ed anco in altrettanti effetti pubblici fruttanti interesse, data preferenza a quelli de' comuni delle maggiori città.

Art. 46.° Potranno investirsi anco a mutuo con ipoteca prammaticale, ma in guisa che questo genere d'impiego non sorpassi mai il quarto del capitale sociale.

CAPITOLO VII.

Istruzione e collocamento dei soci.

Art. 47.° La società eserciterà la maggiore e mi-

gliore influenza, affinché i soci artieri ed operai frequentino le scuole serali o festive, ed al caso, le pubbliche letture popolari, e profittino della biblioteca circolante.

Art. 48.° La società si adopererà altresì, per quanto le sarà concesso, onde i soci disoccupati trovino lavoro e collocamento in qualche officina, o presso qualche imprenditore di pubbliche opere, od in qualunque parte dove fosse richiesto un onesto e solerte operaio.

CAPITOLO VIII.

Delle adunanze.

Art. 55.° Nessun socio può aver voto, se non che comparando personalmente alle adunanze, non essendo ammesse le procure.

CAPITOLO IX.

Scioglimento della Società.

Art. 58.° In caso di scioglimento della società la destinazione dei fondi sociali non potrà seguire che a vantaggio di un pubblico istituto di beneficenza di questa città, non rimanendo libero ai soci, che la designazione dell'uno, piuttostochè dell'altro. Resta però stabilito che la tradizione dei fondi ad un'istituto di beneficenza debba farsi in guisa che esso s'obblighi di restituire il capitale, quando con uguali intendimenti si formi una nuova Società di mutuo soccorso fra gli artieri operai e giornalieri di Capodistria. S'intende che le utilità percepite dall'istituto, fino al verificarsi di questo caso, rimangono tutte a profitto dell'istituto stesso.

CAPITOLO X.

Disposizione generale.

Art. 62.° La Società ha per propria divisa una bandiera a cornetta, di fondo arancio, con in mezzo lo scudo di Medusa in verde, affissa sopra asta con due nastri azzurri, portanti l'uno il motto:

“LAVORO E MUTUALITA’” e l'altro:

“SOCIETA' OPERAIA GIUSTINOPOLITANA - 1869.”

ARTICOLO TRANSITORIO.

La Società s'intenderà costituita, quando si sarà raggiunto il numero di duecento soci paganti.

Il Comitato promotore convocherà gli iscritti ad una riunione per passare all'elezione della Direzione.

Firmato in Capodistria li 25 Agosto 1869 dai membri del Comitato promotore Dr. C. BELLI-Presidente — A. AVVOCATO MADONIZZA — L. POLI — P. dottor MADONIZZA — PIETRO GALLO — GIACOMO UTEL. — G. DEPANGHER.

BIBLIOGRAFIA.

Della vita e delle lettere di Luigi Carrer. Orazione del professore Giovanni Crespan. Venezia tipografia L. Merlo di G. B. — 1869.

È un libricolo di poche ma bellissime pagine che il professore Crespan intitolò alla cara memoria del-

l'illustre poeta e prosatore Luigi Carrer; ed è rivolto in ispecie alla gioventù d'Italia perchè apprenda, dice egli, ad onorare quegli uomini che levandosi „in alto grido» diffusero pel mondo il glorioso nome italiano.

A tutti è noto come il Carrer morisse vent'anni fa, consunto da patimenti fisici e morali, forse conseguenza di quella profonda malinconia che lo dominò finchè visse. Ed il professore Crespan ha saputo egregiamente scolpire la tempra di questo illustre defunto ove dice che «la malinconia di lui non era conquistata per forza e imposta quasi maschera come al volto così alla parola e agli scritti; ma di quella che ogni grande ingegno ha la sua parte, e fra i grandi specialmente il poeta.»

Sebbene le prose e poesie del Carrer ti commovano altamente l'animo, perchè improntate d'infinita mestizia, pure ti lasciano una dolce e cara speranza, a differenza, per esempio, di quelle del Leopardi le quali, comechè stupende, spargono il dubbio e la desolazione. Maravigliosa inoltre n'è la spontaneità, pronti gli affetti, veloci i trapassi, nuove le armonie.

Dall'amore ardentissimo ond'era al bello inclinato seppe il Carrer attingere una forza di volontà, da parere miracolo, per dedicarsi tutto agli studi. S'accorse subito che anche l'intelligenza più sveglia ha bisogno di educazione, e che nessuno riuscì uomo di vaglia per incanto, di *vera magica*, senza avere pazientemente studiato. E ne' classici nostri pazientemente studiò; con quanto profitto, basti aver letto i suoi lavori intorno al Petrarca e alla Gerusalemme.

Quando i suoi studi non versavano ne' classici, o nelle pazienti ricerche intorno alla nostra letteratura, o nella prediletta poesia, egli di preferenza volgevasi alla storia patria o alla delicata analisi del cuore umano.

È della prima è saggio quell'anello di *sette gemme*, nel quale egli dalla vita di sette celebri donne trae argomento a svolgere tratti di storia dell'antica veneta repubblica, mettendo in bella luce le sue vicende politiche, le sue istituzioni civili, la religione, le arti ecc.

Anche all'analisi del cuore umano, abbiain detto, volgeva i suoi studi e le sue accurate indagini, e ce lo dimostrano *la Gaspara Stampa*, romanzo intimo di scene domestiche; *i racconti*; *gli articoli del Gondoliere*, periodico che per moralità dello scopo e argutezza di osservazioni può emulare la gazzetta del Gozzi; e *l'elogio in fine del pittore capodistriano Vettore Carpaccio*.

Ecco press'a poco la prima parte del libro del professore Crespan. - Nella seconda e' ci tratteggia il Carrer quale poeta, dandoci spiegazione del vero senso che deve avere la poesia in genere. Colla scorta dei famosi versi danteschi

i' mi son un che quando

Amore spira nota

e' dimostra che la poesia emana dal nostro core infiammato d'amore e null'altro cila essere che *Amore*. Così pure il Carrer: *basta un cuore a poesia*. E in fatto il suo core altamente poetico noi lo sentiamo ne' stupendi suoi inni; nelle ballate (*la Cappella degli Innocenti*, *la Sposa dell'Adriatico*, *la Sorella ecc*); e ne' sonetti. Quanta novità d'affetto! quanta bellezza d'elocuzione! specialmente ne' sonetti. Vi si sente

lo spirito (dice il Crespan) che fa tanto caro il Petrarca; pure il Petrarca non c'è, e non s'ha tempo a desiderarlo.

A ragione l'autore dell'orazione consiglia la gioventù a studiare il Petrarca sul Carrer. E desso che ha saputo tanto bene adattare la forma di quel grande al concetto suo e sapientemente variare; è desso che seppe raccogliere tutta ed intera dal suo cuore l'ispirazione serbandola intatta da qualunque influenza, e questa effondere nell'onda d'un verso che secondando all'ispirazione ne serba in sè stesso quell'originale naturalezza, che n'è il principale carattere ed il pregio più alto. Esorta così il Crespan la gioventù a tenersi lontana dal plagio e dalla pedanteria e ad imitare il Carrer nel modo che deesi procedere nello studio dei grandi.

E fin qui egli benissimo.

Ciò che però non possiamo condividere col professore Crespan è la conclusione del suo discorso. L'Italia potrà non avere oggi giorno, com'egli asserisce, copia straordinaria d'uomini che ad esempio del Carrer con tanto onore la illustrino nelle sue lettere od in altri rami dello scibile, ma non dobbiamo assolutamente negare, e negandolo peccieremmo d'ingratitude, ch'ella abbia degli uomini operosissimi (*intendiamo degli onesti*), che col loro ingegno e col forte volere le facciano onore e la pongano ormai tra le più colte e civili nazioni del mondo.

A. G.

PUBBLICAZIONE.

È uscita la prima dispensa della Divina Commedia, recata in dialetto napoletano dal prof. Domenico cav. Jaccarino. Quelli che amassero associarsi faranno pervenire al suo indirizzo, Napoli, 58, Ponte di Chiaja, in lettera franca, lire 2 per quattro dispense anticipate, e così di mano in mano fino alla completa edizione dell'opera.

A V V I S O.

Dal giorno 28 dello scorso ottobre l'impresa della Corriera tra Capodistria e Buje ha mutato il suo orario come segue:

Partenza da Capodistria. Lunedì - Mercoledì e Venerdì alle ore 4 1/2 subito dopo l'arrivo dei vapori MINERVA e CAPODISTRIA.

Da Buje per Capodistria. Martedì - Giovedì e Sabato alle ore 9 ant., ove chi amasse recarsi a Trieste deve attendere il vapore CAPODISTRIA fino alle 2 pom.

Prezzo per passeggeri da Capodistria a Buje e viceversa di soldi 80.

Per bagagli e pacchi del peso di oltre 10 funti s. l. 1/2 al funto. Per le merci fino al peso di 100 funti. » » » »

Cancello dei biglietti in Capodistria dal sig. N. Gazulli al Caffè della Loggia; in Buje dal sig. D. Vardabasso locandiere alla Posta.

L'IMPRESA.

R E T T I F I C A.

Nell'articolo intitolato *Niccolini e Lugnani* dello scorso numero e precisamente al secondo capoverso, linea 7.ª, laddove dice *Anadeche*, leggasi invece *Aganadeche*. (Aganadece è il titolo di una tragedia del Lugnani).